



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneriipabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneriipabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 62 del 03-08-2018

Ufficio: UFFICIO RAGIONERIA

Oggetto: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE

Registro Generale n. 106

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di agosto, la sottoscritta **Casacalenda Myriam**

RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 4 del 02/05/2018,

VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018, sono stati rinnovati gli organi comunali;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

Comma 1 (come modificato dall'art.1, comma 731, lett.a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dal 1 gennaio 2007): "Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Comma 8: "La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: (277)

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate

proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle provincè, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato";

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

"Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'*articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato *articolo 82, comma 8*, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato *articolo 82*, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti";

RITENUTO necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal summenzionato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265 " ed in particolare l'art.4, comma 1, che prevede: "Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco";

RILEVATO che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione, in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella. *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):*

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
fino a	1.000	Base	1291,14	193,67	129,11
		+5%	64,56	9,68	6,46
		+3%	38,73	5,81	3,87
		+2%	25,82	3,87	2,58
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51
da 5.001	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10
da 10.001	a 15.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 15.001	a 30.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 30.001	a 50.000	Base	3460,26	1903,14	1557,12
		+5%	173,01	95,16	77,86
		+3%	103,81	57,09	46,71

		+2%	69,21	38,06	31,14
da 50.001	a 100.000	Base	4131,66	3098,74	2478,99
e comuni capoluogo di provincia		+5%	206,58	154,94	123,95
con popolazione		+3%	123,95	92,96	74,37
fino a 50.000 abitanti		+2%	82,63	61,97	49,58
da 100.001	a 250.000	Base	5009,63	3757,22	3005,78
e comuni capoluogo di provincia		+5%	250,48	187,86	150,29
con popolazione		+3%	150,29	112,72	90,17
da 50.001 a 100.000 abitanti		+2%	100,19	75,14	60,12
da 250.001	a 500.000	Base	5784,32	4338,24	3759,81
e comuni capoluogo di provincia		+5%	289,22	216,91	187,99
con popolazione		+3%	173,53	130,15	112,79
da 100.001 a 250.000 abitanti		+2%	115,69	86,76	75,20
oltre	a 500.000	Base	7.798,50	5848,87	5069,02
e comuni capoluogo di regione e		+5%	7798,50	292,44	253,45
comuni di cui all'art. 22 del D.Lgs.		+3%	389,92	175,47	152,07
n. 267/2000 con popolazione		+2%	233,95	116,98	101,38
superiore a 250.000 abitanti					

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

VISTO che, a seguito di pareri discordanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti, a sezioni riunite, in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12, in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10 % delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto, altresì, di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da

quelli originariamente previsti ma, alla data odierna, il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme introdotte dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

"Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento";

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione degli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

PRESO ATTO che questo comune alla data del 31 dicembre 2016, penultimo anno precedente, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, secondo i dati ISTAT, conta n. 504 abitanti residenti;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTO lo statuto comunale;

VISTA la richiesta presentata dal Vicesindaco, D'Addario Domenico, giusto atto di nomina n. 2789 del 20 Giugno 2018, comunicato al consiglio comunale in data 26/06/2018, atto n. 8, agli atti d'ufficio;

VISTA la richiesta presentata dal Sindaco, agli atti d'ufficio;

DETERMINA

DI FISSARE, con decorrenza dal 10/06/2018 per il sindaco e con decorrenza dal 26/06/2018 per il vicesindaco, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile:

SINDACO (1)	VICESINDACO 15 % di col. 1 - DIMEZZATA AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 1, TUEL (2)
€ 1.162,03	€ 87,15

DI DARE ATTO che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del TUEL;

DI IMPUTARE la spesa annuale complessiva di € 13.944,36, a titolo di indennità di funzione spettante al sindaco, al capitolo 101103/ 0 (*Organi Istituzionali - Prestazioni di Servizi*) – **Missione 1** (*Servizi istituzionali, generali e di gestione*), **Programma 1** (*Organi istituzionali*), **Titolo 1** (*Spese correnti*), **Macroaggregato 03** (*Acquisto di beni e servizi*) - Gestione competenza del Bilancio esercizi finanziari 2018-2020;

DI IMPUTARE la spesa annuale complessiva di € 1.045,80, a titolo di indennità di funzione spettante al vicesindaco, al capitolo 101103/ 0 (*Organi Istituzionali - Prestazioni di Servizi*) – **Missione 1** (*Servizi istituzionali, generali e di gestione*), **Programma 1** (*Organi istituzionali*), **Titolo 1** (*Spese correnti*), **Macroaggregato 03** (*Acquisto di beni e servizi*) - Gestione competenza del Bilancio esercizi finanziari 2018-2020;

DI IMPUTARE la spesa annuale complessiva di € 1.185,27, a titolo di IRAP su indennità di funzione spettante al sindaco, al capitolo 101107/21 (*Organi istituzionali - imposte e tasse - IRAP*) – **Missione 1** (*Servizi istituzionali, generali e di gestione*), **Programma 1** (*Organi istituzionali*), **Titolo 1** (*Spese correnti*), **Macroaggregato 02** (*Imposte e tasse a carico dell'ente*) - Gestione competenza del Bilancio esercizi finanziari 2018-2020;

DI IMPUTARE la spesa annuale complessiva di € 88,89, a titolo di IRAP su indennità di funzione spettante al vicesindaco, al capitolo 101107/21 (*Organi istituzionali - imposte e tasse -IRAP*) – **Missione 1** (*Servizi istituzionali, generali e di gestione*), **Programma 1** (*Organi istituzionali*), **Titolo 1** (*Spese correnti*), **Macroaggregato 02** (*Imposte e tasse a carico dell'ente*) - Gestione competenza del Bilancio esercizi finanziari 2018-2020;

DI STABILIRE che l'indennità di funzione sarà corrisposta mensilmente;

DI STABILIRE che con successivo provvedimento la misura dell'indennità di funzione verrà rideterminata in conformità all'emanando decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in autotutela allo stesso organo emittente oppure, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs. 104/2010, D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Casacalenda Myriam



Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva ai sensi dell'art.147 bis del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000.

Li

03 AGO. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Casacalenda Myriam



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° 318

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03 AGO. 2018** al **18.08.2018**. Trascorso tale periodo l'atto sarà consultabile nella sezione storica del sito per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Li

03 AGO. 2018

IL MESSO COMUNALE
Sauro Giuseppe

